COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI

DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intende per:

Contraente: ETRA SpA (di seguito anche Azienda, Amministrazione, Ente o Societa');

Attivita' della Amministrazione: L'esercizio delle attivita' e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attivita' accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Broker: Willis Italia SpA;

Assicurazione: Il contratto di assicurazione;

Assicuratore: La Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonche', laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

Assicurato: I soggetti che esercitano, eserciteranno o hanno esercitato le funzioni di (a titolo esemplificativo non limitativo):

- Presidente, Amministratore (CdA o Consiglio di gestione)
- Sindaco, Collegio sindacale, Consiglio di sorveglianza limitatamente alle sole funzioni di amministrazione/gestione;
- Amministratore delegato (membri del Comitato esecutivo), Direttore Generale, Dirigenti, Quadri, Responsabili di funzione della Contraente.

Sono inoltre compresi nel novero degli assicurati:

- I Componenti dell'Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001)
- La persona designata come responsabile della sicurezza (D.Lgs. 81/2008)
- La persona designata come responsabile della redazione dei documenti contabili (Legge 262/2005)
- La persona designata come responsabile della privacy (D.Lgs. 196/2003)
- I dipendenti membri dei comitati di "Internal Audit" aziendali
- Tutti i dipendenti, relativamente alla estensione ai sinistri in materia di lavoro o qualora riconosciuti responsabili quali ammini-

stratori di fatto o qualora convenuti con un Amministratore, un Sindaco o un Dirigente.

Amministratore: Qualsiasi persona fisica che ricopre la carica di Amministratore o membro del Consiglio di Amministrazione o gestione della Contraente. Si intendono altresì ricompresi in questa definizione tutti i soggetti ricoprenti presso società di diritto estero funzioni equipollenti;

Atti dannosi: Ogni azione o omissione, anche se originata da colpa grave, commessa, tentata o presumibilmente commessa o tentata prima o durante il periodo assicurativo, da qualsiasi assicurato nell'ambito della propria funzione in seno alla Societa'.
Piu' atti dannosi connessi, continuati, ripetuti o collegati nella loro causa, sono considerati come un unico atto dannoso;

Costi di Difesa: Le parcelle, i costi, gli onorari, inclusi i costi sostenuti per la costituzione di cauzioni o fidejussioni, le spese legali (in qualsiasi grado di giudizio), tecniche o giudiziarie, sostenute dall' Assicurato per la difesa, la resistenza, la valutazione o la transazione di un sinistro.
Le spese legali sostenute per resistere alla azione del danneggiato sono pari al 25% del massimale, in eccesso allo stesso, ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile;

Danni Patrimoniali: Qualsiasi pregiudizio economico per il quale gli Assicurati siano ritenuti responsabili a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione, in seguito ad una Richiesta di risarcimento avanzata da terzi nei confronti degli Assicurati medesimi;

Dirigente: Qualsiasi persona fisica a cui siano delegate da un Amministratore o dalla Contraente funzioni manageriali o di supervisione;

Franchigia: La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Inquinamento: La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di qualsiasi sostanza che sia dannosa per l'ambiente compresi tra gli altri, radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore o micosi, muffe tossiche, piombo e amianto;

Periodo di Assicurazione o Periodo Assicurativo: Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza

annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Periodo di Osservazione: Il periodo che viene normato dal corrispondente articolo delle condizioni di polizza;

Richiesta di risarcimento: 1) Qualsiasi richiesta avanzata per iscritto nei confronti di un Assicurato;

2) Qualsiasi procedimento giudiziale civile, penale o amministrativo intentato nei confronti dell'Assicurato al fine di ottenere il risarcimento di Danni Patrimoniali;

3) Qualsiasi circostanza di cui gli Assicurati vengano a conoscenza e che presumono possa dar seguito ad azioni definite ai punti 1) e 2);

Sindaco: Qualsiasi persona fisica che ricopre la carica di Sindaco o membro del Consiglio di Sorveglianza o membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Contraente. Si intendono altresì ricompresi in questa definizione tutti i soggetti ricoprenti presso società di diritto estero funzioni equipollenti;

Sinistro: Ogni richiesta di risarcimento notificata dall'Assicurato all'Assicuratore durante il periodo di assicurazione, che tragga origine da un atto dannoso commesso da un Assicurato;

Societa' Controllata: Qualsiasi entita', italiana o estera, controllata dalla Contraente con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile;

Societa' Partecipata: Qualsiasi entita' di cui la Contraente detenga, direttamente o indirettamente quote o azioni, con esclusione delle Societa' Controllate.

CONDIZIONI GENERALI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2010 fino alle ore 24,00 del 31.12.2012, con scadenze annuali intermedie al 31dicembre di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.

E' facolta' di ciascuna delle parti risolvere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia (recesso annuale) mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e' consentito alla Societa' assicuratrice inviare disdetta/recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
Resta sin d'ora concordato tra le Parti che l'eventuale disdetta intimata dalla Società alla presente assicurazione varrà per l'intero Lotto di polizze aggiudicate in sede di gara insieme alla presente, salvo che il Contraente non richieda, per iscritto, il mantenimento di uno o più delle suddette assicurazioni, nel qual caso la Società sarà tenuta al rispetto degli accordi contrattuali

E' facolta' della Amministrazione notificare alla Societa', che si obbliga a concederla, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la proroga dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
E' altresi' facolta' della Amministrazione richiedere alla Societa' il rinnovo del contratto, alla sua scadenza, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per un periodo massimo non superiore alla durata iniziale (due anni).

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla esecuzione dello stesso, e' affidata al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Societa' si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Societa' da' atto che il pagamento dei premi al broker e' liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anche per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).
La società si impegna a riconoscere al broker una provvigione pari al 4% sul volume dei premi lordi incassati, che verrà trattenuta dal broker direttamente all'atto della rimessa contabile a favore della Società.
La società si impegna a rilasciare al contraente copia sottoscritta della polizza quietanziata entro 30 giorni dall'avvenuto incasso del premio.

Art. 3: Interpretazione del contratto - Riferimento alle norme di legge – Foro competente

Il contenuto contrattuale deve essere interpretato secondo il criterio letterale e quello del collegamento logico delle parole e delle espressioni.
Nei soli casi di dubbio sui significati delle clausole, le medesime vanno interpretate secondo il criterio di buona fede e secondo i criteri integrativi previsti dal Codice Civile.
In caso di ulteriore dubbio o incertezza o in caso di disposizioni contrastanti e/o incoerenti tra loro all'interno del contratto, le clausole devono essere interpretate, in ogni caso, nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente ai sensi dell'art.1370 C.C.
Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 4: Pagamento del premio – termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, la Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:

a. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e' antecedente all'ultimo giorno del 3' mese successivo, entro il 3' mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempreche' nel frattempo la Societa' abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30' giorno successivo a quello del loro ricevimento;
b. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e' antecedente all'ultimo giorno del 3' mese successivo, entro il 3' mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
c. entro 90 giorni dalla presentazione dell'appendice:
   - il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
   - il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del

premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Societa', fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa

Salvo il caso di dolo, la Societa' dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competerle ai sensi dell'art. 1916 del C.C. .

Art. 6: Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta e nella fattispecie S.A.I.T. Srl e Sintesi Srl, ai sensi art.1891 C.C..
Ricorrendo la fattispecie di cui al presente articolo, la Contraente assume la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa ed esercita conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli assicurati che si intende espressamente prestato anche se non formalmente manifestato.
In caso di sinistro i terzi interessati aventi qualifica di Assicurati hanno titolo per intervenire prioritariamente e direttamente nella gestione del sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contradditorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 7: Facolta' di recesso

E' facoltà delle parti recedere dal contratto esclusivamente al termine di ogni annualità mediante disdetta da inviare tramite raccomandata A.R. spedita almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 8: Oggetto dell'assicurazione

Previo il pagamento del Premio indicato in polizza, preso altresi' atto di quanto sottoscritto nei documenti di dettaglio che formano parte integrante della presente Polizza, l'Assicuratore ai termini, limiti e condizioni qui previsti si obbliga a:

Copertura A

Tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento a seguito di atti o fatti od omissioni commessi e connessi all'esercizio delle funzioni e/o della carica ricoperta, per Danni Patrimoniali cagionati a terzi, a seguito di Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei loro confronti e notificate all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (o durante il Periodo di Osservazione, se previsto) e che traggano origine da atti dannosi commessi durante il Periodo di Assicurazione o, fermo quanto piu' avanti previsto, durante il periodo di retroattività. Sono escluse le responsabilità derivanti da dolo o colpa grave degli assicurati. Sono compresi i fatti dolosi e/o colposi delle persone di cui essi debbano rispondere per legge.

Copertura B

Tenere indenne la Contraente di quanto questa sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento per Danni Patrimoniali cagionati a terzi dagli Assicurati, a seguito di Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei loro confronti e notificate all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (o durante il Periodo di Osservazione, se previsto) e che traggano origine da Atti Dannosi commessi dagli Assicurati durante il Periodo di Assicurazione o, fermo quanto piu' avanti previsto, durante il periodo di retroattività, ma esclusivamente nel caso la Contraente abbia o debba tenere indenni gli Assicurati.

Art. 9: Costi di difesa e altre spese

A) L'Assicuratore si impegna ad anticipare all'Assicurato i Costi di difesa relativi alla definizione di ogni Richiesta di risarcimento riferito all'oggetto della presente Assicurazione.

Inoltre:

B) In caso di imputazioni penali, incluse quelle per fatto doloso, sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato.
In caso di condanna penale dell'Assicurato passata in giudicato, l'Assicurato si impegna a rimborsare all'Assicuratore i Costi di difesa dallo stesso sostenuti.

L'Assicuratore non riconoscera' le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da esso designati o con esso preventivamente concordati, ad esclusione delle spese sostenute in situazioni per le quali cio' era oggettivamente non possibile e fino alla concorrenza, in tale caso, dell'importo indicato a tale titolo nella scheda allegata.

C) L'Assicuratore si impegna a coprire le eventuali spese legali derivanti dall'obbligo per legge degli Assicurati di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili svolti nei confronti della Contraente, in sede penale, amministrativa o regolamentare da qualsiasi competente Autorita' Pubblica.

Art. 10: Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le Richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli Assicurati nel corso del Periodo di Assicurazione, o durante il Periodo di osservazione se applicabile, purché riferite ad atti commessi posteriormente alla data di decorrenza, o di retroattivita' se prevista, indicata in polizza.

Art. 11: Periodo di osservazione

Se l'Assicuratore dovesse rifiutare di rinnovare, laddove richiesto, la presente polizza, la Contraente avrà il diritto, per un periodo massimo di 36 mesi seguente la data di tale mancato rinnovo, di presentare Richieste di risarcimento relative a fatti commessi prima dell'inizio del Periodo di Osservazione e coperte dalla presente polizza.

Il massimo risarcimento per uno o più sinistri denunciati durante il periodo di polizza o durante il periodo di osservazione non potrà superare il limite di risarcimento indicato in polizza.

Questa clausola e diritti in essa contenuti non saranno validi in presenza di altra assicurazione stipulata dalla Contraente o dagli Assicurati che copra lo stesso rischio, cosi' come non saranno validi qualora, durante il periodo di polizza, un altro soggetto (persona fisica o giuridica) dovesse acquisire il controllo (cosi' come definito dall'art. 2359 Codice Civile comma I p. 1, 2, e 3 e comma II) della Contraente, ovvero qualora la Contraente dovesse fondersi con un'altra Societa'.

La Contraente, qualora disponga in tal senso, dovrà entro 30 giorni dalla data di mancato rinnovo della presente polizza, richiedere agli Assicuratori l'applicazione del periodo di osservazione a termini e condizioni come sopra definiti, indicando l'opzione temporale richiesta e con pagamento del premio addizionale pari all'ammontare indicato in polizza.

Art. 12: Estensione ai costi di difesa per inquinamento

A parziale deroga dell'art. Esclusioni che segue, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per i Costi di difesa relativi a Richieste di risarcimento avanzati da terzi conseguenti a Inquinamento.

La presente estensione di garanzia deve intendersi prestata fino a concorrenza di un sottolimite pari all'ammontare indicato in polizza, che s'intende per Sinistro e per Periodo di Assicurazione e non in aggiunta al massimale globale di polizza.

Art. 13: Estensione della garanzia a favore degli eredi e dei rappresentanti legali

In caso di morte, interdizione, intervenuta insolvenza o bancarotta di Assicurati, la polizza opererà a favore degli eredi o dei rappresentanti legali per le Richieste di risarcimento presentate nei loro confronti e derivanti da atti dannosi commessi dagli Assicurati nell'esercizio delle funzioni e comunque notificate all'Assicuratore entro 24 mesi dalla data di cessazione della polizza.

Art. 14: Estensione della garanzia a favore dei coniugi

La polizza opererà a favore del coniuge di un Amministratore, Dirigente o Sindaco, unicamente per le Richieste di risarcimento conseguenti a un Atto illecito da essi commesso e che riguardi beni comuni dei coniugi.

Art. 15: Estensione alle spese di pubblicita'

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenni gli Assicurati dalle spese di pubblicita', concordate con esso, sostenute per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria nel caso in cui una Richiesta di risarcimento risarcibile sia resa pubblica con qualunque mezzo.

La presente estensione di garanzia deve intendersi prestata fino a concorrenza di un sottolimite pari all'ammontare indicato nella scheda di polizza che s'intende per Sinistro e per Periodo di Assicurazione e non in aggiunta al massimale globale di polizza indicato nella scheda di polizza.

Art. 16: Estensione ai sinistri in materia di lavoro (EPL Individual)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, per le Richieste di risarcimento avanzate da un dipendente o da un'autorita' o ente competente in materia lavorativa, basate o che siano conseguenza di: licenziamento ingiustificato, cessazione, inadempienza del contratto di lavoro, diffamazione, mobbing, maltrattamenti, grave mancanza di considerazione o violazione di leggi sul lavoro in tema di discriminazione.

Art. 17: Estensione alle Societa' partecipate e/o controllate.

Qualora previsto nella scheda di polizza, la qualifica di Assicurato è estesa a qualsiasi persona fisica che, alla data di effetto della presente polizza, su espressa designazione della Contraente ricopra la carica di Amministratore o Sindaco di qualsiasi Società Partecipata e/o controllate così come previste dall'art. 2359 c.c., limitatamente a Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e relative alle funzioni svolte dopo la data di conferimento dell'incarico da parte della Contraente

La presente estensione opera alle seguenti condizioni:

- ciascun risarcimento verra' applicato in eccesso rispetto ad eventuali assicurazioni o altre forme di indennizzo predisposte a vantaggio degli Assicurati dalle Società Partecipate e/o controllate o per loro conto;

- in caso di cessazione di un Assicurato dalla carica di Amministratore o Sindaco di qualsiasi Società Partecipata e/o controllata, la presente estensione operera' solo in relazione all'attivita' svolta prima della data di cessazione;

- per la quota di Danni Patrimoniali attribuibile all'Assicurato e derivante da mero vincolo di solidarietà, ma solo nel caso in cui la Societa' Partecipata e/o controllata sia in possesso di idonea polizza assicurativa (polizza cd D&O);

- rimangono escluse le Societa` Partecipate e/o controllate:
  - i cui titoli azionari siano quotati in qualsiasi mercato finanziario;
  - operanti nei settori aerospaziale, telecomunicazioni, biotecnologie;
  - che siano istituzioni finanziarie;
  - costituite o aventi sede negli Stati Uniti d'America o in Canada;
  - che alla data di acquisizione abbiano patrimonio netto negativo.

Art. 18: Estensione della garanzia postuma ai soggetti ritirati

Si conviene che per gli Assicurati dimissionari o naturalmente decaduti da ogni incarico, la garanzia s'intenderà operante anche per le Richieste di risarcimento successive alla cessazione dell'incarico, purchè tali richieste siano relative ad azioni poste in essere dagli Assicurati nell'esercizio delle loro funzioni durante la durata dell'incarico e comunque notificate all'Assicuratore entro 60 mesi dalla data di cessazione della polizza.

La presente estensione non si applica in presenza di altra assicurazione per la Responsabilita' civile degli Amministratori stipulata dalla Contraente o dagli Assicurati

Art. 19: Estensione della garanzia ai Soci nelle S.r.L. (art. 2476 Cod. Civ. comma VII)

La polizza opererà a favore dei soci che, ai sensi dell'articolo 2476 comma VII Codice Civile, vengano considerati solidalmente responsabili con gli amministratori.

Ai sensi della presente estensione e solo ai sensi della stessa:

- ai soci viene attribuita la qualifica di Assicurati;
- sono escluse le Richieste di risarcimento da, o per conto di qualsiasi Socio della Contraente.

Art. 20: Rimborso spese legali sostenute dai soci – Azioni sociali di responsabilita'

In caso di accoglimento da parte del Giudice delle azioni di responsabilità proposte da azionisti o soci (ex art. 2393 V comma e 2476 IV comma Codice Civile), l'Assicuratore si impegna a rimborsare alla Contraente i costi che la stessa debba sostenere per rimborsare le spese legali sostenute dagli attori per l'accertamento dei fatti.

Art. 21: Estensione automatica della garanzia alle nuove Societa' controllate

La definizione di Società Controllata è automaticamente estesa alle nuove Società Controllate costituite o acquisite dalla Contraente durante il Periodo di Assicurazione, a condizione che il totale attivo delle nuove Società controllate non superi la percentuale indicata nella scheda di polizza ..

La presente estensione è limitata alle Richieste di risarcimento per atti posti in essere successivamente alla data di costituzione o acquisizione delle nuove Società Controllata.

Ai fini dell'applicazione dell' estensione automatica , si concorda che rimangono escluse le nuove Società Controllate:

1. i cui titoli azionari siano quotati in qualsiasi mercato finanziario;
2. operanti nei settori della difesa, aerospaziale, telecomunicazioni, biotecnologie, nonché le istituzioni finanziarie;
3. che alla data di acquisizione abbiano patrimonio netto negativo;
4. costituite o aventi sede negli Stati Uniti d'America o in Canada.

L'Assicuratore, ottenute dalla Contraente le informazioni necessarie, si impegna a valutare l'inclusione in copertura delle nuove Società Controllate che non sono automaticamente incluse in base ai parametri sopra indicati ed eventualmente a formulare condizioni economiche e normative per l'estensione alle stesse della garanzia.

Art. 22: Limite di indennizzo

Il massimale specificato nella scheda di polizza costituisce la massima somma per risarcibile per tutti i sinistri derivanti da Richieste di risarcimento nei confronti di tutti gli Assicurati per ogni Periodo di assicurazione.
In caso di più Richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento dell'Assicurato, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste e più Richieste di risarcimento originate da uno stesso rappresentano un unico Sinistro.

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 23: Esclusioni

La presente assicurazione non comprende:

a) le Richieste di risarcimento derivanti da azioni e/o omissioni dolose o gravemente colpose commesse dall'Assicurato e accertate come tali con provvedimento in sede giudiziale. Ai fini dell'applicabilità' di questa esclusione la condotta di un Assicurato non sarà attribuita a qualsiasi altro Assicurato;
b) le Richieste di risarcimento derivanti dall'effettivo ottenimento di qualsiasi vantaggio o profitto personale al quale l'Assicurato non abbia legalmente diritto. Ai fini dell'applicabilità' di questa esclusione la condotta di un Assicurato non sarà attribuita a qualsiasi altro Assicurato;
c) danni fisici, morte, infortuni, malattie o danni arrecati a qualsiasi bene mobile o immobile;
d) le Richieste di risarcimento derivanti dall'esercizio di specifiche attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi; l'esclusione non si applica alle richieste di risarcimento avanzate da un socio o un'azionista della contraente attraverso un'azione sociale di responsabilità che denunci la mancata supervisione e/o controllo da parte degli assicurati su coloro che hanno provveduto a fornire o che hanno mancato nella fornitura dei sopra citati servizi professionali;
e) le Richieste di risarcimento presentate da un Assicurato nei confronti degli altri Assicurati nei Paesi di common law, fatta eccezione per:
   i) le Richieste di risarcimento avanzate sotto forma di azione sociale di responsabilità;
   ii) le Richieste di risarcimento in materia di lavoro;
   iii) le azioni di regresso nei confronti degli Assicurati per Richieste di Risarcimento coperte ai sensi della presente polizza
f) le Richieste di risarcimento di cui si era a conoscenza prima della data di decorrenza della presente polizza;
g) le Richieste di risarcimento derivanti dalla mancata o inadeguata stipulazione di polizze di assicurazione;
h) le multe, sanzioni, danni a carattere punitivo o esemplare e penalità in genere inflitte a qualunque titolo agli Assicurati;
i) le Richieste di risarcimento derivanti da Inquinamento (salvo quanto previsto dalla Estensione che precede), fatta eccezione per le Richieste di risarcimento relative a Danni Patrimoniali subiti dalla Contraente e presentate da qualsiasi azionista della Contraente stessa (fermo quanto stabilito al successivo punto l);

j) le Richieste di risarcimento relative all'attività di Amministratore svolta dagli assicurati in Fondi Pensione, Piani di condivisione degli utili o piani previdenziali aziendali;
k) le Richieste di risarcimento relative ad offerte al pubblico o a privati di titoli azionari emessi dalla Società, con o senza pubblicazione di prospetto informativo;
l) le Richieste di risarcimento da, o per conto di, Soci o Azionisti della Contraente con partecipazione azionaria uguale o superiore alla percentuale indicata in polizza; questa esclusione non si applica quando tali Soci o Azionisti non abbiano deciso, approvato e/o ratificato fatti e/o atti che siano all'origine delle Richieste di risarcimento.
m) le richieste di risarcimento basate su, derivanti da o conseguenti a:
   i) accordi finalizzati ad influire sui prezzi o condizioni di negoziazione di azioni o obbligazioni di qualsiasi società, derrate alimentari, materie prime, merci o valute, e, in genere, di qualsiasi valore negoziabile, a meno che tali accordi non siano stati conclusi nel rispetto di leggi e regolamenti;
   ii) transazioni in titoli delle quali gli Assicurati abbiano beneficiato in quanto in possesso di informazioni non disponibili per altri operatori (Insider Trading);
   iii) deprezzamento di investimenti imputabile a fluttuazioni di mercati finanziari, borse valori, merci o altri mercati, qualora tali fluttuazioni siano al di fuori del controllo degli Assicurati;
   iv) conseguenti a mancato raggiungimento di risultati nell'investimento in titoli, merci o prodotti finanziari;
n) qualsiasi atto di guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari o qualsiasi atto di terrorismo.

Art. 24: Surrogazione

A fronte di qualsiasi indennizzo relativo alla presente polizza, l'Assicuratore s'intenderà surrogato, sino al limite dell'indennizzo medesimo, in tutti i diritti di recupero che la Contraente e gli Assicurati vantano nei confronti di terzi. A tal fine la Contraente e gli Assicurati si impegnano a fornire la documentazione richiesta e compiere le azioni necessarie per il soddisfacimento di tali diritti.

Art. 25: Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Per quanto coperto dalla presente assicurazione, la Società risponde direttamente per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori (art. 1910, comma 4).

Art. 26: Denuncia dei sinistri – comunicazioni della società

La Contraente o gli Assicurati devono darne avviso scritto di ciascuna Richiesta di risarcimento all'Assicuratore, anche per il tramite del broker, entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui ne vengono a conoscenza.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento ai sensi del Codice Civile.
Gli Assicurati dovranno fornire all'Assicuratore tutte le informazioni inerenti alla Richiesta di risarcimento e copia della relativa documentazione.
La Contraente e gli Assicurati non dovranno in alcun caso ammettere le proprie responsabilita', concludere transazioni in merito alla Richiesta di risarcimento, o sostenere Costi di difesa senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore. Tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.

La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze del 31 marzo e 30 settembre di ogni anno, elenco dettagliato dei sinistri.
Tutti i sinistri di cui all'elenco dovranno essere corredati da:
- data di apertura della pratica presso la Società e numero di sinistro assegnato dalla compagnia;
- di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante con indicazione del nominativo del terzo reclamante;
- tipologia evento/sinistro/richiesta di risarcimento – rubrica descrittiva (incendio edificio, furto pc, buca stradale, danni da infiltrazioni locali palestra, infortunio sul lavoro….)
- indicazione dell'importo posto a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- data della chiusura della pratica per liquidazione con indicazione dell'importo liquidato;
- data della chiusura della pratica senza seguito o per altro motivo (specificare)
- per i sinistri respinti: precisazione scritta sintetica delle motivazioni.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, secondo formato compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
Il mancato adempimento dell' obbligo informativo alle scadenze contrattualmente indicate e/o il ritardo nella consegna della statistica sinistri di oltre 15 giorni rispetto al termine previsto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 27: Variazione del rischio

La Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, o la cessazione dell'Assicurazione ai sensi del Codice Civile.
In caso di diminuzione dei rischio, l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente.

Nel caso in cui, durante il periodo di polizza, la Società dovesse effettuare emissione o mancate emissioni dei Titoli della Società con o senza pubblicazione di un prospetto informativo, dovrà comunicarlo per iscritto all'Assicuratore allegando le informazioni richieste dallo stesso. Da parte sua l'Assicuratore si impegna ad analizzare le informazioni presentate riservandosi il diritto di valutare e modificare i termini della presente Assicurazione in relazione a quanto segnalato dalla Società.

Qualora, durante il periodo di polizza, un'altra persona o un'altra società dovessero acquisire il controllo (cosi come definito dell'art. 2359 comma I, punti 1),2),3) e comma II del codice civile) della Contraente ovvero la stessa si fonda con un'altra società, la presenta polizza rimarrà in essere fino a naturale scadenza ma sarà valida esclusivamente per le Richieste di Risarcimento antecedenti la data di fusione o acquisizione. Su richiesta della Contraente, la presente copertura assicurativa potrà essere adeguata conseguentemente ed a discrezione dell'Assicuratore, a termini e condizioni da stabilire in base alle informazioni che dovranno essere trasmesse dalla Contraente.

Art. 28: Giurisdizione

La presente polizza è valida per Richieste di risarcimento presentate contro gli Assicurati nei territori indicati in polizza alla voce "Limite territoriale"

Art. 29 Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Societa' assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine "Societa'" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

La Delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto e derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto di diritto, dai rapporti che possono interessare le Compagnie assicuratrici presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.
La Società Delegataria pertanto è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.
Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Delegataria a firmare, anche per loro nome e conto, ogni atto dichiarativo e/o appendice di modifica in genere quali ad esempio a titolo esemplificativo e non limitativo, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e
Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, restando inteso che il broker provvederà alla rimessa dei premi per il loro intero ammontare a favore della delegataria medesima, la quale è poi impegnata alla corresponsione delle singole quote intestate alle coassicuratrici:

Compagnia … Quota … % - Delegataria
Compagnia … Quota … %
Compagnia … Quota … %

Art. 31: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Assicuratore) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalita' strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 32: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra gli Assicuratori partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

SCHEDA DI RIEPILOGO DELL'ASSICURAZIONE E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

- (*elencazione eventuali società controllate*)

Soggetti assicurati – Azienda contraente	
Presidente e consigliere di gestione	1
CdA/Consiglieri di gestione (escluso il Presidente)	4
Consiglieri di sorveglianza	15
Amministratore delegato	-
Direttore Generale	1
Dirigenti	10
Quadri	21
Responsabili di funzione	5
Sindaci	-
Componenti l'Organismo di Vigilanza	-
Responsabile della redazione dei documenti contabili	1
Responsabile del trattamento dei dati personali	1
Responsabile della sicurezza	1

Periodo di retroattività	Illimitata, a decorrere dalla data di costituzione della Societa'
Massimale	Euro 20.000.000,00 per sinistro e aggregato annuo I costi e le spese sono limitati al 25% del massimale sopra indicato, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile e sono pagabili in aggiunta al massimale sopra indicato
Limiti territoriali	Mondo intero escluso Usa e Canada
Periodo di Osservazione	A) 12 mesi (premio addizionale 25% premio imp.le annuo) B) 24 mesi (premio addizionale 50% premio imp.le annuo) C) 36 mesi (premio addizionale 75% premio imp.le annuo)
Sottolimite per Indagini e Esami	Euro 1.000.000,00 per sinistro ed in aggregato
Sottolimite per Costi di difesa da inquinamento	Euro 500.000,00 per sinistro ed in aggregato
Sottolimite per Costi di difesa sostenuti senza il preventivo assenso dell'Assicuratore	Euro 150.000,00 per sinistro
Sottolimite per Estensione spese di pubblicita`	Euro 150.000,00 per sinistro
Franchigia	Euro 0,00
Estensione automatica alle nuove controllate	Percentuale inferiore o pari al 30% del Totale Attivo consolidato della Contraente

Soggetti assicurati – Azienda contraente	numero assicurati	Premio imponibile pro capite
Presidente e consigliere di gestione	1	
CdA/Consiglieri di gestione (escluso il Presidente)	4	
Consiglieri di sorveglianza	15	
Amministratore delegato	-	
Direttore Generale	1	
Dirigenti	10	
Quadri	21	
Responsabili di funzione	5	
Sindaci	-	
Componenti l'Organismo di Vigilanza	-	
Responsabile della redazione dei documenti contabili	1	
Responsabile del trattamento dei dati personali	1	
Responsabile della sicurezza	1	

Totale premio imponibile	euro	…
Imposte	euro	…
Totale premio lordo annuo	euro	…